



LEGAMBIENTE

STATUTO NAZIONALE DI LEGAMBIENTE Onlus

APPROVATO AL X CONGRESSO NAZIONALE – Milano 11, 12, e 13 Dicembre 2015

Art. 1. Legambiente è un'associazione di cittadini a diffusione nazionale e internazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decreto legislativo 152/06 e s.m.i.), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio, del mare e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati allo sviluppo sostenibile e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. Legambiente non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente.

L'associazione assume la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'associazione è inoltre iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L'associazione oltre all'acronimo Onlus può utilizzare nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione sociale, o l'acronimo Aps, quale ulteriore peculiare segno distintivo.

Art. 2 Legambiente:

- a) persegue la valorizzazione della persona umana in armonia con la natura e con i valori della solidarietà sociale;
- b) si impegna per la promozione della salute, del benessere e della sicurezza delle persone e delle comunità;
- c) promuove lo sviluppo sostenibile, per una società basata su un corretto equilibrio tra esseri umani e natura, garantito dall'uso appropriato delle risorse naturali in nome delle attuali e future

generazioni, mantenendo un equilibrio ecologico tra benessere economico, ambiente ed equità sociale. Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione; promuove la legalità, la democrazia e la trasparenza attraverso l'impegno concreto dei suoi aderenti;

d) riconosce nell'Europa e nel Mediterraneo campi d'azione fondamentali per realizzare le proprie finalità. S'impegna per un'Europa inclusiva, che assuma la vocazione ecologica, la coesione sociale e l'innovazione per recuperare un ruolo da protagonista nel panorama mondiale. Un'Europa dei popoli, che sappia instaurare relazioni di collaborazione con i paesi e i popoli del Mediterraneo e che al suo interno favorisca la partecipazione dei cittadini. Si impegna affinché si realizzi una vera Unione politica con un assetto istituzionale sovranazionale, democratico e di stampo federalista;

e) promuove la partecipazione ed il volontariato dei cittadini e delle cittadine nella difesa dell'ambiente e per il miglioramento della qualità della vita, favorendo una migliore coesione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

f) promuove la difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali, del suolo, della biodiversità e del paesaggio, si impegna per la conservazione e tutela della flora e della fauna e del benessere animale, opera per la valorizzazione delle aree protette e si impegna per combattere il consumo di suolo e per sviluppare agricoltura biologica e di qualità. Opera attraverso attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, delle fauna e della flora, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, od uccisione non necessaria, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;

g) lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale; si oppone in modo integrale alla guerra, allo sfruttamento economico e alle ingiustizie sociali, all'oppressione politica e alle forme di autoritarismo, alle discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso ed alla religione. E' un'associazione pacifista e nonviolenta che si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale;

h) si batte per un maggiore e più equo benessere economico locale e internazionale, promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si avvantaggiano di un rapporto ecologico con l'ambiente (economia circolare, bio/economia, economia civile, etc.) progredendo verso un'economia libera dalle fonti fossili e agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari, occupazionali, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei popoli nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo;

- i) si impegna per considerare i cambiamenti climatici in stretta relazione con i processi economici delle comunità e la messa in sicurezza dei territori, per favorire la resilienza dei territori stessi attraverso l'adozione di concreti piani di adattamento e l'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura, nella gestione del territorio e contro il consumo di suolo ed in tutti i settori che hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile e per la diffusione di nuovi stili di vita;
- j) opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura per tutto l'arco della vita ed in ogni comunità e formare una coscienza scientifica diffusa;
- k) interviene nel campo dell'educazione e della didattica, nonché dell'apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- l) promuove iniziative di formazione rivolte a docenti e educatori del settore non formale al fine di costruire comunità professionali in ambito educativo;
- m) promuove attraverso la partecipazione popolare proposte di legge che nascano dalle attività sociali e territoriali dell'associazione e che abbiamo il compito di promuovere la difesa e valorizzazione dell'ambiente e dei processi di sostenibilità;
- n) favorisce lo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di ambiente e valorizzazione del territorio;
- o) promuove le attività sportive e motorie in natura e negli spazi urbani, non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendole come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;
- p) promuove ogni azione diretta a contrastare i reati e le illegalità ambientali, in ogni loro declinazione, nonché la corruzione e la criminalità nelle sue diverse forme, anche attraverso i CEAG, che è struttura organica e promossa da Legambiente.

Art. 3 Legambiente per raggiungere le finalità di cui agli articoli precedenti, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;

- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
- f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche organizzando attività come, a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;
- g) sostenere l'educazione permanente, l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali; anche realizzando iniziative contro le pratiche agricole inquinanti e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati;
- j) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k) realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli animali;
- l) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- m) sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

n) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e di monitoraggio in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo, del mare e della biodiversità, anche per favorire processi di mitigazione e adattamento nei cambiamenti climatici;

o) promuovere progetti, programmi e convenzioni internazionali, nazionali e regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di sistemi territoriali e ambientali;

p) promuovere e collaborare con comunità locali, condomini, aziende (nell'ambito RSI) o dipendenti di aziende, percorsi di sostenibilità e cambiamento degli stili di vita che afferiscono alla sfera individuale e collettiva;

q) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

r) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

s) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;

t) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione;

u) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna;

v) per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;

w) nel contrasto ai reati e alle illegalità ambientali in ogni loro declinazione organizza e promuove le seguenti attività:

☒ organizzare seminari, convegni, corsi di formazione che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;

☒ produrre ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, della corruzione, di ogni forma di racket, usura, infiltrazione negli appalti con

l'obiettivo di offrire quadri conoscitivi convincenti e sensati, e strumenti per l'azione di prevenzione;

☒ diffondere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità, valorizzando le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio, studiando le modalità di realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità organizzata, della corruzione e la diffusione della cultura della legalità;

☒ promuovere l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, ai corrotti e ai responsabili di reati ambientali.

Legambiente non svolgerà attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque nell'ambito del settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 4 Per il raggiungimento dei propri scopi Legambiente potrà tra l'altro, a titolo esemplificativo:

a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

d) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statutari;

f) favorire lo sviluppo di imprese sociali;

g) raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;

h) promuovere, realizzare e gestire attività di turismo sostenibile, gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientale (CEA).

In generale l'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziario, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, in forma comunque non prevalente rispetto all'oggetto principale e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 5. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera dell'Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

Art. 6. Sono soci di Legambiente le persone fisiche e i Comitati regionali di Legambiente. Possono aderire altresì a Legambiente, associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi dirigenti. Tutti i soci partecipano alle decisioni associative mediante i propri rappresentanti eletti nell'Assemblea dei delegati secondo le modalità stabilite dalla stessa. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche - quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, collettivo, insegnante... - si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. Gli organi nazionali di Legambiente sono:

- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Assemblea dei delegati;
- il Presidente/la Presidentessa e il Direttore Generale/la Direttrice Generale;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 8. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei delegati. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionale e nazionale. E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e

cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo competente di Legambiente al Collegio dei Garanti e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo all'organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio dei Garanti che l'ha concessa.

Art. 9. Un socio o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. La decisione spetta all'Assemblea dei delegati, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Garanti. Il socio, la base associativa dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto al Collegio dei Garanti entro 40 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 40 giorni.

Art. 10. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza almeno del 50% +1 dei membri in carica nei seguenti casi:

- a) approvazione dei bilanci;
- b) definizione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi;
- c) determinazione delle quote sociali annuali;
- d) convocazione di Congresso straordinario;
- e) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
- f) delibera di decadenza da membro dell'Assemblea dei delegati o del Consiglio Nazionale.

Art. 11. Le modalità di decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea dei delegati ai vari livelli vengono stabilite dagli stessi con la maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art. 12. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.

Art. 13. Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% degli aventi diritto

al voto. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

Art. 14. L'Assemblea dei delegati ai vari livelli e il Consiglio Nazionale di Legambiente possono cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino ad 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell'insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso.

Art. 15. Il Congresso nazionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso nazionale è preparato attraverso le Assemblee regionali dell'associazione, secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei delegati uscente.

Art. 16. I Congressi Nazionali straordinari possono essere convocati per deliberazione del Consiglio Nazionale approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei Comitati regionali che rappresentino 1/10 degli iscritti.

Art. 17. Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- discutere, definire e approvare il progetto associativo;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere l'Assemblea dei delegati e il Consiglio nazionale;
- eleggere il Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Garanti.

Art. 18. Fanno parte del Consiglio nazionale: i membri eletti dal Congresso, i Presidenti e i Direttori regionali regolarmente eletti, i membri dell'Assemblea dei delegati.

Art. 19. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Presidente nazionale ed ha come scopo l'aggiornamento e la modifica delle indicazioni

congressuali e la definizione degli obiettivi politici e organizzativi di Legambiente. Può convocare il Congresso nazionale straordinario.

Il Consiglio nazionale viene convocato dall'Assemblea dei delegati o dal Presidente. Può inoltre essere convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti.

La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede nazionale e da spedirsi via fax, o posta elettronica o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede nazionale purché in Italia, dell'ora e degli argomenti all'o.d.g..

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Art. 20. Fanno parte dell'Assemblea dei delegati i membri eletti dal Congresso, la Presidenza nazionale del Centro d'Azione Giuridica di Legambiente, la Presidenza nazionale del Comitato scientifico, i Presidenti dei Comitati Regionali.

Art. 21. L'Assemblea dei delegati si riunisce con periodicità trimestrale ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l'altro. Viene convocato dal Presidente o qualora lo richieda un numero di delegati che rappresenti almeno 1/10 dei delegati stessi.

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per il Consiglio Nazionale al precedente art. 19. Le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee. L'Assemblea dei delegati ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- seguire le indicazioni del Consiglio Nazionale;
- convocare il Consiglio Nazionale stabilendone le regole;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente nazionale, il Direttore Generale, la Segreteria nazionale, l'Amministratore e determinare le modalità di funzionamento di tali organi;
- eleggere la Presidenza nazionale del Comitato Scientifico;
- eleggere la Presidenza nazionale del Centro d'Azione Giuridica;
- controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- approvare i bilanci annuali di Legambiente su proposta della Segreteria nazionale;

- stabilire le quote sociali annuali;
- convocare annualmente l'Assemblea dei Circoli;
- deliberare l'apertura di delegazioni, uffici e circoli all'estero.

Art. 22. Il Presidente nazionale rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro di diritto della Segreteria nazionale. In particolare convoca e presiede il Consiglio nazionale, l'Assemblea dei delegati e la Segreteria nazionale.

Art. 23. Il Direttore generale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale, svolge funzioni di vice/Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. E' membro di diritto della Segreteria nazionale. Convoca e presiede almeno ogni due mesi la Conferenza dei presidenti regionali.

Art. 24. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'associazione nazionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio dell'associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti regionali.

Art. 25. La Segreteria nazionale coadiuva il Direttore Generale e il Presidente nell'esercizio delle loro funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento; propone i bilanci all'Assemblea dei delegati per l'approvazione.

Art. 26. L'Amministratore, salvo revoca dell'Assemblea dei delegati, dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore Generale, a firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera dell'Assemblea dei delegati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 27. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente. Opera in completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento, ma in stretto contatto con l'Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente.

Art. 28. L'Assemblea dei delegati nomina la Presidenza del Comitato scientifico, composta da uno o più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì il regolamento e su proposta della Presidenza del Comitato scientifico la designazione dei membri dello stesso.

Art. 29. Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente, articolato in Centro nazionale e Centri regionali e locali, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione. E' luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli ed organizzati per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Interviene nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Art. 30. Su designazione dell'organo competente previsto dallo statuto del Centro di Azione Giuridica di Legambiente, l'Assemblea dei delegati nomina la Presidenza nazionale del Centro di Azione Giuridica, composta da uno o più presidenti e da un coordinatore nazionale.

L'organo regionale competente, secondo le disposizione dei rispettivi statuti, su designazione dei membri del Centro di Azione Giuridica regionale, nomina il Presidente o la Presidenza del Centro di Azione Giuridica regionale.

Art. 31. La Conferenza dei Presidenti regionali nell'ambito delle linee definite dall'Assemblea dei delegati e di concerto con la Segreteria nazionale e i Responsabili di settore concorre a coordinare l'iniziativa nazionale dell'associazione. Viene convocata dal Direttore Generale.

Art. 32. Sono organi decentrati di Legambiente i Comitati regionali, i Comitati delle Province Autonome – che sono organizzati come i Comitati regionali e ne hanno gli stessi poteri -, i Circoli e i Circoli aperti all'estero.

I Comitati regionali sono una articolazione territoriale di Legambiente di cui sono soci. I Comitati Regionali sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità e gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento con carattere autonomo tra Circoli e tra Comitati regionali. I Comitati regionali delle regioni con

statuto speciale possono adottare, d'intesa con l'Assemblea dei delegati, misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche.

Sono base associativa dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome tutti i Circoli che ricadono nel loro ambito territoriale regionale. E che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente a seguito di comunicazione da parte di Legambiente inviata all'organo direttivo regionale individuato dai rispettivi statuti del regionale territorialmente competente, che accettino le norme del presente Statuto e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per costituire un nuovo Circolo, è necessaria l'affiliazione a Legambiente, previo consenso dell'organo previsto dagli statuti dei Comitati regionali di appartenenza. In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere all'Assemblea dei delegati di Legambiente, che si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di affiliazione.

Legambiente potrà attivare o disattivare, a seconda delle necessità, circoli all'estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo, cooperazione ed incremento delle reti e relazioni internazionali. Per costituire circoli all'estero è necessaria l'affiliazione a Legambiente nazionale, da rinnovare annualmente. I circoli dell'Associazione all'estero operano in conformità allo statuto nazionale uniformato alla legislazione del paese estero. Il funzionamento di questi ultimi verrà stabilito attraverso un apposito regolamento approvato su proposta della Segreteria nazionale dall'Assemblea dei delegati.

Art. 33. Gli Statuti dei Comitati regionali sono informati ai principi statutari di Legambiente. Gli organi dirigenti collegiali dei Comitati regionali hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità. Essi sono: l'Assemblea regionale dei soci, Direttivo regionale, ove statutariamente previsto, e Segreteria regionale. Il Presidente regionale e il Direttore regionale vengono eletti dall'Assemblea regionale dei soci o dal Direttivo regionale; essi coordinano le attività dell'associazione e, se previsto dalla statuto dei Comitati regionali hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Comitato regionale.

Art. 34. In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome dell'associazione, su proposta motivata della Segreteria nazionale, a seguito di un suo richiamo formale infruttuoso, l'Assemblea dei delegati di Legambiente delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali di Legambiente. La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati regionali, designa un Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale.

Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale e di convocare l'Assemblea Regionale dei soci per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro quaranta giorni dalla sua ricezione, ricorso al Collegio dei Garanti nazionale i quali decidono, entro quaranta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l'annullamento del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art. 35. Nel caso di comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, o di mancato rispetto delle norme statutarie o delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente da parte di un socio del Comitato regionale, l'Assemblea Regionale dei Soci dei Comitati regionali dopo aver effettuato un richiamo formale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento regionale, chiede all'Assemblea dei Delegati di Legambiente di intervenire mediante commissariamento del socio o ritiro dell'affiliazione e conseguente esclusione da socio. Qualora Legambiente venisse a conoscenza di un comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, del mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei Delegati di Legambiente nazionale, da parte di un Circolo di Legambiente, potrà chiedere all'Assemblea regionale dei soci d'intervenire mediante richiamo formale; qualora tale richiesta rimanesse disattesa, ha diritto d'intervenire direttamente attraverso la propria Assemblea dei Delegati mediante commissariamento del Circolo o ritiro dell'affiliazione e conseguente esclusione da socio.

Avverso la decisione dell'Assemblea dei Delegati il Circolo può presentare ricorso al Collegio dei Garanti nazionale così come previsto dall'art.41 dello statuto nazionale. Il ricorso non ha effetti sospensivi. La perdita per qualunque causa della qualità di socio, comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

Art. 36. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.

Art. 37. Il Collegio dei Sindaci revisori, ai vari livelli, è eletto dai rispettivi organismi secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta annualmente all'Assemblea dei delegati una relazione sul bilancio consuntivo dell'associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 38. Il Collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale, è eletto dal Congresso nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente e resta in carica quattro anni. E' composto al massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali. Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 40 giorni. E' organo di riesame per i casi in cui è previsto.

Art. 39. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- 1) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 2) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- 3) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- 4) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- 5) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 10 ottobre 94 n. 645 e dal

dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 40. Tutte le basi associative aderenti, le istanze territoriali e regionali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Art. 41. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio e i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

Art. 42. Gli organi dirigenti nazionali dell'associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.

Art. 43. Il rendiconto economico finanziario dell'associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale e alle attività direttamente connesse. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle direttamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L'approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la

sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

Art. 44. Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti.

Art. 45. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente dovrà essere presa da un Congresso straordinario all'uopo convocato e dovrà raccogliere almeno i 3/4 dei voti dei soci mediante delegati muniti di specifico mandato. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 46. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.